

## **Che cos'è l'accesso civico?**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il D.Lgs 97/2016 ha previsto il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. E' fatta salva la tutela degli interessi pubblici e privati di cui all'art 6, comma 2, del decreto stesso.

**Modalità di esercizio:** L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

L'istanza identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti e va presentata, alternativamente, tramite:

- posta elettronica certificata all'indirizzo [spuispa@pec.it](mailto:spuispa@pec.it)
- posta elettronica all'indirizzo [poloimperiam@unige.it](mailto:poloimperiam@unige.it)

Per la presentazione dell'istanza possono essere utilizzati gli appositi moduli riportati in calce alla presente pagina.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza la trasmette all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

Il Responsabile della Trasparenza, entro trenta giorni, conclude con proprio provvedimento il procedimento di accesso e:

1. nel caso in cui l'istanza riguardi documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013, procede alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito [www.imperia.unige.it](http://www.imperia.unige.it), dandone comunicazione al richiedente con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, comunica al richiedente il collegamento ipertestuale;

2. nel caso in cui l'istanza di accesso riguardi dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, si pronuncia sulla richiesta ai sensi degli artt 5 e 5 bis del D.Lgs 33/2013, tenuto conto delle Linee guida ANAC. Se l'istanza viene accolta, trasmette al richiedente i documenti, le informazioni e i dati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o nel caso in cui si ritardi o si ometta la pubblicazione o non si dia risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Titolare del Potere Sostitutivo, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.

Contro la decisione del Responsabile della Trasparenza o, in caso di riesame, contro quella del Titolare del Potere Sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla determinazione o dalla formazione del silenzio. E' ammesso, alternativamente, il ricorso al difensore civico. Si comunica che i dati dei richiedenti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile della Trasparenza è la Cav. Rag. Clelia Eliana Caleffi, Responsabile della Segreteria Generale ed Amministrativa.

Il Titolare del Potere Sostitutivo è il Dott. Massimiliano Ambesi, Amministratore Unico della Società.

Allegato:

[Richiesta accesso civico per documenti oggetto di pubblicazione](#)

[Esercizio potere sostitutivo per documenti oggetto di pubblicazione](#)

[Richiesta accesso civico per documenti non oggetto di pubblicazione](#)

[Esercizio potere sostitutivo per documenti non oggetto di pubblicazione](#)

[D.Lgs 33/2013](#)

[Presidenza del Consiglio dei Ministri - circolare n.2/2013 - d.lgs. n.33/2013 - attuazione della trasparenza](#)

-----PAGINA IN COSTRUZIONE

-----